

Versione anonimizzata

Traduzione

C-202/24 - 1

Causa C-202/24 [Alchaster] ⁱ

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

14 marzo 2024

Giudice del rinvio:

Supreme Court (Irlanda)

Data della decisione di rinvio:

7 marzo 2024

Ricorrente:

Minister for Justice and Equality

Resistente:

MA

SUPREME COURT (Corte suprema, Irlanda)

(omissis)

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 267 DEL TRATTATO SUL
FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E
NEL PROCEDIMENTO DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI
GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

(omissis)

MINISTER FOR JUSTICE (Ministro della Giustizia, Irlanda)

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

RICORRENTE

E

MA

RESISTENTE

**ORDINANZA DEL 7 MARZO 2024
CON CUI SI DISPONE UN RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 267 DEL TRATTATO**

Considerato che l'istanza del resistente (omissis) volta ad ottenere l'autorizzazione all'impugnazione della sentenza della High Court (Alta Corte, Irlanda) (omissis) pronunciata il 24 ottobre 2022 e delle ordinanze emesse il [medesimo giorno] (omissis) e il 7 novembre 2022, che dispongono la consegna del resistente al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e che negano l'autorizzazione all'impugnazione dinanzi alla Court of Appeal (Corte d'appello, Irlanda), nonché ad ottenere un'ordinanza di annullamento di dette sentenza e ordinanze, è stata presentata per la trattazione dinanzi a questo giudice il 3 ottobre 2023;

in seguito a ciò e visti la decisione di questo giudice del 17 gennaio 2023 che concede l'autorizzazione all'impugnazione, il presente ricorso di impugnazione, la sentenza e le ordinanze summenzionate della High Court (Alta Corte), i documenti ivi menzionati e le osservazioni scritte depositate a nome delle rispettive parti nonché dopo aver sentito (omissis) [i rappresentanti legali delle parti];

(omissis)

ritenendo questo giudice che sia emersa una questione di diritto dell'Unione europea necessaria per la definizione del presente procedimento e che occorra adire la Corte di giustizia dell'Unione europea;

(omissis)

sembrando inoltre a questo giudice che la definizione delle controversie tra le parti nell'ambito della presente impugnazione sollevi questioni relative alla corretta interpretazione di talune disposizioni del diritto dell'Unione, segnatamente l'interpretazione della decisione quadro [del Consiglio], del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (in prosieguo: la «decisione quadro») e dell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»);

LA [SUPREME] COURT (CORTE SUPREMA) HA DECISO di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi

dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come stabilito nella suddetta sentenza e nell'ordinanza di rinvio, la seguente questione pregiudiziale:

Ove, ai sensi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione del 30 dicembre 2020 (che incorpora le disposizioni della decisione quadro del 13 giugno 2002 in materia di consegna di persone in esecuzione di mandati d'arresto europei), sia richiesta la consegna ai fini di un'azione penale per reati di terrorismo e la persona cerchi di opporsi a tale consegna sostenendo che essa costituirebbe una violazione dell'articolo 7 della CEDU e dell'articolo 49, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto è stata introdotta una misura legislativa che modifica la parte di pena che deve essere scontata in carcere e le modalità di liberazione condizionale, misura che è stata adottata posteriormente alla data del presunto reato per il quale è richiesta la consegna e ove si applichino le seguenti considerazioni:

- (i) lo Stato richiedente (nel caso di specie, il Regno Unito) è parte contraente della CEDU e dà attuazione alla Convenzione nel suo diritto interno conformemente al Human Rights Act (legge sui diritti umani) del 1998;
- (ii) l'applicazione delle misure in questione ai detenuti che stanno già scontando una pena irrogata da un giudice è stata giudicata compatibile con la Convenzione dagli organi giurisdizionali del Regno Unito [compresa la Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito)];
- (iii) chiunque, compresa la persona, se è stata consegnata, può presentare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo;
- (iv) non vi è motivo di ritenere che una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo non sia attuata dallo Stato richiedente;
- (v) di conseguenza, il giudice ritiene che non sia dimostrato che la consegna comporti un rischio concreto di violazione dell'articolo 7 della Convenzione o della Costituzione;
- (vi) non risulta che la consegna sia esclusa dall'articolo 19 della Carta;
- (vii) l'articolo 49 della Carta non si applica al procedimento di giudizio o di condanna;
- (viii) non si è addotto che vi siano motivi per ritenere che vi sia una differenza significativa nell'applicazione dell'articolo 7 della Convenzione e dell'articolo 49 della Carta;

se un organo giurisdizionale avverso la cui decisione non vi sia diritto di appello ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE, e in considerazione dell'articolo 52, paragrafo 3, della Carta e dell'obbligo di fiducia tra gli Stati membri e i soggetti tenuti a procedere alla consegna in base alle disposizioni del MAE conformemente all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, abbia diritto di ritenere che la persona ricercata non abbia dimostrato l'esistenza di un rischio reale che la sua consegna costituisca una violazione dell'articolo 49, paragrafo 2, della Carta o se siffatto organo giurisdizionale sia tenuto a procedere ad un complemento d'istruttoria e, in caso affermativo, quale sia la natura e la portata di quest'ultima¹.

E DISPONE la sospensione del presente procedimento di impugnazione in attesa che la Corte di giustizia dell'Unione europea si pronunci in via pregiudiziale sulla suddetta questione o fino a che intervenga una nuova ordinanza.

(omissis)

(omissis)

LA SUPREME COURT (CORTE SUPREMA)

(omissis)

**NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'EUROPEAN ARREST
WARRANT ACT 2003 (LEGGE SUL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO
DEL 2003) (COME MODIFICATA)**

E NEL PROCEDIMENTO MA

TRA

MINISTER FOR JUSTICE (Ministro della Giustizia)

RICORRENTE

E

MA

RESISTENTE

Rinvio pregiudiziale

- 1 Con sentenza del 7 marzo 2024 ([2024] IESC 9), la Supreme Court (Corte suprema) ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 267

¹ N.d.t.: Sembra che il giudice del rinvio intendesse far riferimento piuttosto all'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una questione di interpretazione della decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (in prosieguo: la «decisione quadro») e dell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: «la Carta»).

- 2 La richiesta è stata presentata per la consegna di MA (in prosieguo: l'«appellante») al Regno Unito in forza di un mandato emesso ai sensi dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, del 30 dicembre 2020, tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (in prosieguo: il «TCA»).
- 3 Il TCA regola le relazioni tra il Regno Unito e l'[Unione] europea e, in particolare ai fini del presente procedimento di impugnazione, prevede la prosecuzione del sistema di mandato d'arresto europeo già in vigore. Il titolo VII della parte 3 del TCA si applica ai mandati d'arresto emessi ai sensi dell'articolo 98 del Withdrawal of the United Kingdom from the European Union (Consequential Provisions) Act 2019 [legge del 2019 sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (disposizioni conseguenti)]. Il titolo VII prevede le modalità di consegna tra il Regno Unito e l'Unione europea per quanto riguarda la consegna di persone dopo la fine del periodo transitorio, il 31 dicembre 2020. Tali disposizioni sono identiche al sistema di estradizione previsto dalla decisione quadro.
- 4 [Il titolo] VII della parte 3 del TCA è stato recepito nel diritto interno irlandese dal S.I. 720 del 2020, lo European Arrest Warrant (Application to Third countries) (United Kingdom) Order 2020 [decreto del 2020 sul mandato d'arresto europeo (applicazione ai paesi terzi) (Regno Unito)], adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dello European Arrest Warrant (Application to Third Countries and Amendment) and Extradition (Amendment) Act 2012 [legge del 2012 sul mandato d'arresto europeo (applicazione ai paesi terzi e modifica) e sull'extradizione (modifica)], con il quale il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord è stato designato come paese terzo cui si applica la legge del 2003.
- 5 Ai sensi delle disposizioni della decisione quadro, il Minister for Foreign Affairs and Trade (Ministro degli Affari esteri e del Commercio) può designare uno Stato terzo ai fini dell'applicazione del regime del mandato d'arresto europeo a paesi terzi. A seguito della decisione della CGUE e tramite il S.I. 150 del 2021, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato designato come Stato emittente e Stato membro ai fini del funzionamento del sistema del mandato d'arresto europeo.
- 6 Di conseguenza, ai sensi della normativa nazionale e della decisione quadro, il Regno Unito deve essere considerato come se si trattasse di uno Stato membro ai fini del funzionamento del regime del MAE, cosicché una richiesta di consegna sulla base di un mandato proveniente da tale giurisdizione deve essere trattata alla luce della legge del 2003 e della decisione quadro.

- 7 Si ritiene che essendo [l'appellante] accusato di reati di terrorismo, qualora fosse condannato a una pena detentiva, il suo diritto alla liberazione condizionale sarà disciplinato dalla legislazione del Regno Unito adottata nel 2021, successivamente all'asserita commissione dei reati in questione.
- 8 Il 26 novembre 2021 il District Judge of the Magistrates' Courts of Northern Ireland (giudice distrettuale del Tribunale dell'Irlanda del Nord) ha emesso quattro mandati d'arresto per altrettanti reati: il reato di adesione ad un'organizzazione vietata; il reato consistente nel dirigere le attività di un'organizzazione coinvolta nella commissione di atti terroristici; il delitto di associazione per delinquere volto a dirigere le attività di un'organizzazione avente ad oggetto la commissione di atti terroristici; e il reato consistente nella preparazione alla commissione di atti terroristici. Il mandato di consegna Regno Unito-Unione europea indicava la durata massima della pena privativa della libertà che può essere inflitta per i reati. Per quanto riguarda il primo reato di cui all'elenco, a seguito di una condanna successiva ad incriminazione può essere irrogata una pena privativa della libertà non superiore a 10 anni, per gli altri tre reati, a seguito di una condanna successiva ad incriminazione può essere comminata una pena detentiva a vita. I reati sarebbero stati commessi tra il 18 luglio 2020 e il 20 luglio 2020.
- 9 Le modifiche legislative al regime che consente la liberazione condizionale sono state apportate dal Terrorist Offenders (Restriction of Early Release) Act 2020 [legge del 2020 sugli autori di reati di terrorismo (restrizione alla liberazione anticipata)] e dall'articolo 20A del Criminal Justice (Northern Ireland) Order 2008 [ordinanza del 2008 sulla giustizia penale (Irlanda del Nord)], inserito dall'articolo 30 del Counter Terrorism and Sentencing Act 2021 (legge del 2021 sulla lotta al terrorismo e relative pene). Tali modifiche sono divenute operative per quanto riguarda l'Irlanda del Nord a decorrere dal 30 aprile 2021. Il risultato di dette modifiche è stato che una persona condannata per determinati reati di terrorismo non potrà più beneficiare della liberazione condizionale automatica a metà della pena, ma dovrà scontare almeno due terzi della pena prima di poter ottenere la liberazione condizionale. Inoltre, a differenza del regime precedente, la liberazione condizionale dovrà prima essere approvata dai Parole Commissioners.
- 10 L'appellante sostiene che la consegna è incompatibile con i suoi diritti riconosciuti dall'articolo 7 della Convenzione. L'articolo 7 così dispone:
- «1. *Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.*
 2. *Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento*

in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili».

- 11 La Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ha respinto la tesi secondo cui le modifiche retroattive dei sistemi di remissione di pena o di liberazione anticipata costituiscono una violazione dell'articolo 7, in quanto siffatte misure non fanno parte della «pena» ai fini di tale articolo. Le decisioni nella causa *Hogben c. Regno Unito* (ricorso n. 11653/85) e *Uttley c. Regno Unito* (ricorso n. 36946/03) illustrano tale approccio. In entrambi i casi non è stata riscontrata alcuna violazione dell'articolo 7, nonostante l'introduzione di restrizioni all'ammissibilità della liberazione condizionale abbia esteso retroattivamente il periodo di detenzione dei richiedenti. Al contrario, le misure sono state qualificate come attuazione o esecuzione di una pena, che non poteva essere considerata intrinsecamente severa in quanto la loro natura e il loro scopo rimanevano volti ad agevolare la liberazione anticipata. Tale era anche la conclusione nella causa *Kafkaris c. Cipro* (ricorso n. 21906/04), [2009] 49 C.E.D.U. 35.
- 12 La Corte EDU ha successivamente pronunciato una sentenza che, secondo l'appellante, mostra un approccio diverso. Nella causa *Del Río Prada c. Spagna* (ricorso n. 42750/09), (2014) 65 C.E.D.U 37, la Corte EDU ha dichiarato che la distinzione tra una misura che costituisce una «pena» e una misura che riguarda l'«esecuzione» e l'«applicazione» di quest'ultima può non essere sempre netta (punto 85) e ha riconosciuto che le misure adottate nel corso dell'esecuzione di una pena possono incidere sul suo ambito di applicazione (punto 90). Pertanto, secondo l'appellante, la sentenza *Del Río Prada* ha mostrato un approccio più flessibile da parte della Corte EDU per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 7 rispetto alla giurisprudenza precedente. L'appellante osserva che il nuovo regime di condanna e di liberazione condizionale in vigore in Irlanda del Nord ha l'effetto pratico di aumentare il tempo di detenzione in carcere di una persona, in modo che, nel merito, egli è esposto ad una pena più severa di quella che avrebbe potuto essere inflitta al momento della presunta commissione del reato di cui trattasi. Egli afferma inoltre che il trasferimento delle funzioni del giudice del merito per la parziale determinazione del termine per la liberazione condizionale ai Parole Commissioners costituisce una modifica fondamentale dell'«identità» o della «portata» (espressione utilizzata nella sentenza *Del Río Prada*) della pena.
- 13 La questione se e in quale misura la decisione nella causa *Del Río Prada* costituisca una modifica della precedente giurisprudenza della Corte EDU è in discussione nell'ambito della presente impugnazione, e il ricorrente sostiene che i principi non sono stati modificati. Esso si basa in particolare sulla sentenza *Abedin c. Regno Unito* (ricorso n. 54026/16), (2021) 72 C.E.D.U. SE6.
- 14 Nella causa *R c. Morgan e a.*, è stata proposta impugnazione avverso la normativa britannica di cui trattasi nel presente rinvio da parte di quattro persone, ognuna delle quali era già stata condannata al momento delle modifiche legislative, le

quali hanno sostenuto che l'imposizione del nuovo regime legislativo avrebbe comportato un inasprimento della pena, che esse avevano un legittimo affidamento di essere trattate in conformità al regime applicabile al momento della commissione del reato o dell'imposizione della pena.

- 15 La Court of Appeal of Northern Ireland (Corte d'appello dell'Irlanda del Nord) ha dichiarato che, tenuto conto del fatto che gli appellanti erano già stati condannati in conformità del precedente regime quando sono state apportate le modifiche, l'applicazione della nuova legge costituiva una sanzione retroattiva che comportava una modifica o una ridefinizione della pena inflitta dal giudice di merito, e che essa era quindi incompatibile con l'articolo 7 della Convenzione: [2021] NICA 67. Detto giudice ha reso una dichiarazione di incompatibilità, ma, alla luce del ruolo svolto dalla Convenzione nell'applicazione e negli effetti della legislazione in Irlanda del Nord, ha rifiutato di emettere un'ordinanza che constataste l'invalidità o l'inapplicabilità della legislazione di modifica.
- 16 La Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) ha autorizzato l'impugnazione della sentenza della Court of Appeal of Northern Ireland (Corte d'appello dell'Irlanda del Nord) e, nella sua sentenza del 19 aprile 2023, tale giudice ha accolto il ricorso del Ministro della Giustizia e ha annullato la dichiarazione di incompatibilità. Detto giudice ha dichiarato che l'applicazione retroattiva dell'articolo 30 del Counter Terrorism and Sentencing Act 2021 non è incompatibile con gli articoli 5 e 7 della Convenzione: (Morgan and ors. v. Ministry of Justice (Northern Ireland) [2023] UKSC 14; 2023 2 W.L.R. 905.
- 17 La Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) (omissis) ha ritenuto che non vi fosse alcun aumento retroattivo della pena e che ciò che era cambiato fosse *«il modo di eseguire le pene privative della libertà legalmente stabilite inflitte ai resistenti»* (punto 116). Pertanto, le modifiche legislative non rientravano nella nozione di «legge» di cui all'articolo 7 (punto 117), e non violavano i requisiti dell'articolo 5, compreso il requisito della prevedibilità (punti 128 e 129).
- 18 In sintesi, la Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) ha dichiarato, al punto 114:
- «La natura delle misure era volta a modificare le modalità di esecuzione delle pene privative della libertà a tempo determinato limitando l'ammissibilità della liberazione condizionale di detenuti per terrorismo. La natura e lo scopo delle modifiche apportate dall'articolo 30 della legge del 2021 e dall'articolo 20A dell'ordinanza del 2008 non era quello di allungare le pene privative della libertà inflitte ai resistenti. La durata di tali pene non è stata in alcun caso aumentata».*
- 19 (omissis) [Il giudice incaricato per la redazione della sentenza della Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito)] ha rilevato che, nella sentenza Del Rio Prada, la Corte EDU aveva dichiarato che la severità

dell'ordinanza non era di per sé determinante e che, poiché la natura e l'oggetto della misura erano di consentire la liberazione anticipata, essa non poteva essere considerata intrinsecamente severa. Egli ha inoltre rilevato che una modifica dell'esecuzione o dell'applicazione della pena non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, in quanto gli Stati contraenti sono liberi di determinare la propria politica penale per quanto riguarda tali modifiche, e così il ricorso del Ministro è stato accolto.

- 20 È chiaro che, in Irlanda del Nord, il giudice è coinvolto nella definizione della parte di pena che deve essere scontata prima della liberazione condizionale. Di conseguenza, i mandati nelle cause Morgan dovevano essere modificati da una decisione amministrativa, ed è stato tale elemento del nuovo processo che è stato considerato dalla Court of Appeal of Northern Ireland (Corte d'appello dell'Irlanda del Nord) come un "sovvertimento" della sentenza, con la conseguenza che è stata dichiarata una violazione della Convenzione.
- 21 La Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) ha affermato che da ciò non deriva che la funzione erosa riguardasse la fissazione della pena. L'argomento dedotto nel presente procedimento di impugnazione è più debole di quello di cui nella causa Morgan in quanto l'appellante non è stato riconosciuto colpevole o condannato, e il nuovo regime di libertà vigilata/condizionale a lui applicabile è il regime attuale. Non vi sarà alcuna interferenza retroattiva con una decisione giudiziaria.

Approccio corretto a una richiesta di consegna ai sensi della decisione quadro

- 22 Il punto di partenza di un giudice investito di una richiesta di consegna ai sensi della decisione quadro è l'obbligo e la responsabilità dello Stato richiesto, con la sola riserva che il resistente possa opporsi alla consegna per il motivo che i suoi diritti ai sensi della Convenzione possono essere violati a causa della consegna.
- 23 Lo Stato richiedente è parte contraente della Convenzione, ha recepito la Convenzione nel proprio diritto interno, la compatibilità del regime è stata esaminata e confermata dai tribunali di tale Stato ed esiste un diritto di ricorso individuale dinanzi alla Corte EDU. Nel corso dell'argomentazione non è stato seriamente contestato il fatto che, se l'appellante dovesse essere rinviato in Irlanda del Nord, egli avrebbe a disposizione un rimedio consistente nel presentare un ricorso individuale dinanzi alla Corte EDU riguardo alla corretta interpretazione della Convenzione e al fatto che il regime di pena e di libertà condizionale attualmente in vigore in Irlanda del Nord possa costituire una pena retroattiva.
- 24 Alla luce delle disposizioni imperative del diritto interno irlandese, dell'European Arrest Warrant Act 2003 (legge del 2003 sul mandato d'arresto europeo) (come modificata) e della decisione quadro, come interpretata da questo giudice e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'argomento dell'appellante secondo cui la consegna all'Irlanda del Nord violerebbe i suoi diritti derivanti dalla Convenzione non è suffragato né dai fatti né dagli argomenti addotti a suo favore. Non solo non

è stata individuata alcuna carenza sistemica che suggerisca una violazione verosimile e grave dei diritti sanciti dalla Convenzione qualora fosse disposta la consegna, ma la recente giurisprudenza dei tribunali dell'Irlanda del Nord e della Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) presenta un sistema giuridico in cui la Convenzione è adottata e applicata in maniera stabile e inequivocabile. L'approccio che questo giudice deve adottare nei confronti della richiesta di consegna non consente di rifiutare il rientro sulla base di un'analisi secondo la quale la sentenza della Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) nella causa Morgan sia stata erroneamente decisa. Nulla, nelle circostanze della presente causa, è tale da suggerire che i diritti dell'appellante di invocare la Convenzione non saranno pienamente rispettati e presi in esame. Inoltre, l'appellante dispone del rimedio consistente nel presentare ricorso alla Corte di Strasburgo, dove sarà effettuata un'analisi definitiva e autorevole nonché saranno prese in considerazione le modifiche legislative.

- 25 Questo giudice respinge pertanto l'argomento secondo cui la consegna dovrebbe essere rifiutata ai sensi dell'articolo 37 a causa di una presunta violazione dei diritti derivanti dalla Convenzione e, per tale motivo, l'impugnazione è stata respinta.

Questione relativa ai diritti sanciti dalla Carta

- 26 Nel caso di specie, tuttavia, vi è un'ulteriore complessità. Nell'esaminare se occorra accogliere la richiesta di consegna, questo giudice fa chiaramente riferimento all'applicazione del diritto dell'Unione europea, al quale si applica la Carta, e che solleva quindi una questione relativa ai termini dell'articolo 49 della Carta, che è formulato in maniera identica all'articolo 7 della Convenzione. Si pone la questione se, in circostanze in cui l'autorità giudiziaria richiesta giunga alla conclusione motivata secondo cui né la Costituzione né la Convenzione impongono di rifiutare la consegna, il ragionamento che conduce a tale conclusione sia sufficiente per rispondere adeguatamente ad un argomento relativo al rispetto della Carta. Inoltre, sorge la questione se sia necessario che lo Stato di esecuzione effettui una valutazione della compatibilità con la Carta del nuovo regime di condanna dell'Irlanda del Nord per i reati di terrorismo.
- 27 L'articolo 49 della Carta corrisponde all'articolo 7 della Convenzione ed è pertanto applicabile l'articolo 52, paragrafo 3. Si pongono pertanto due questioni:
- (i) se la persona ricercata abbia dimostrato con elementi di prova o argomentazioni che la portata dei diritti che potrebbero essere esercitati in forza della Carta è diversa da quelli riconosciuti, stabiliti e soggetti alla giurisprudenza della Convenzione;
 - (ii) se la persona ricercata abbia riscontrato qualcosa nel diritto dell'Unione europea che possa suggerire una differenza rispetto alla protezione attualmente garantita dalla giurisprudenza della Corte EDU.

- 28 La Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 49 della Carta corrisponde o si basa sull'articolo 7 della Convenzione. Ciò risulta chiaramente nella sentenza *Rosneft* C-72/15 (punti 164 e 165), *M.A.S. e M.B.*, C-42/17 (punto 54), e *JL*, C-634/18 (punto 47). Ciò è rilevato al punto 52.111 e alle fonti ivi citate alla nota 192 di Peers & others, *The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary* (2nd ed., Hart Publishing 2021).
- 29 La CGUE ha considerato le implicazioni degli articoli 47 e 48, paragrafo 2, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 bis della decisione quadro e la distinzione tra l'imposizione di una pena o di una condanna e l'attuazione o l'esecuzione di una pena o di una condanna è una distinzione approvata nel diritto dell'Unione e costituisce un elemento importante della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa all'articolo 4 bis della decisione quadro: v., ad esempio: *Ardic*, C-571/17 PPU, dove la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto che ai fini dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, la nozione di «decisione» che vi è menzionata non comprenda una decisione relativa all'esecuzione o all'applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza, a meno che tale decisione abbia per oggetto o per effetto di modificare la natura o il quantum di detta pena e l'autorità che l'ha emessa abbia beneficiato, a tale riguardo, di un margine di discrezionalità. V., altresì, sentenze *Tupikas* (C-270/17 PPU, EU:C:2017:628, punti da 78 a 80) e *Zdziaszek* (C-271/17 PPU, EU:C:2017:629, punti 85, 90 e 96).
- 30 Ciò è stato confermato nella più recente sentenza di detta Corte nelle cause riunite C-514/21 e C-515/21, *LU & PH*, che riguardava la revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione di una pena privativa della libertà.
- 31 Tuttavia, nessuna sentenza della Corte di giustizia ha esaminato l'implicazione dell'articolo 49 della Carta su una modifica delle disposizioni in materia di libertà vigilata o condizionale che incidono sulla pena di persone condannate o imputate per reati che sarebbero stati commessi prima di tale modifica. Ciò non sorprende, in quanto i settori in cui il diritto penale degli Stati membri comporta l'applicazione del diritto dell'Unione non sono generalmente estesi.
- 32 Se MA dovesse essere consegnato per il processo dinanzi all'autorità giudiziaria dell'Irlanda del Nord, nessuna questione di diritto dell'Unione europea sarebbe implicata nel processo, e in effetti in detta giurisdizione nell'ambito di un procedimento penale di solito non viene affrontata alcuna questione di diritto dell'Unione europea, poiché un procedimento penale non è generalmente interessato dall'applicazione o dall'attuazione del diritto europeo, sebbene ciò possa evidentemente avvenire in casi specifici. La Carta dichiara espressamente che essa non «introduce competenze nuove o compiti nuovi» per l'Unione, vale a dire che non estende la sua competenza alla materia penale. Ne consegue quindi che la Carta, o qualsiasi diritto o rivendicazione di diritti ai sensi della Carta, non avrebbe alcun ruolo nel processo penale nazionale oggetto del presente appello.

- 33 La questione è piuttosto se lo Stato richiesto sia tenuto, o competente, a pronunciarsi esso stesso sulla questione se sussista una violazione degli obblighi della Carta da parte dello Stato richiesto alla consegna qualora sia addotto che le disposizioni relative alla condanna che potrebbero essere applicate nello Stato richiedente sono incompatibili con l'articolo 49, sebbene dette disposizioni non siano di per sé soggette alle disposizioni di tale articolo.
- 34 Il principio fondamentale e la regola generale restano che la consegna di una persona ricercata ai sensi della decisione quadro costituisce la regola generale e deriva dai summenzionati principi di reciproca cooperazione e fiducia.
- 35 In generale, il sistema del MAE è stato costantemente interpretato dalla CGUE nel senso che esso esige che chiunque si opponga alla consegna dimostri motivi seri e comprovati per ritenere che correrebbe un rischio concreto di essere sottoposto a una violazione dei propri diritti. La maggior parte della giurisprudenza in cui la CGUE ha esaminato i diritti sanciti dalla Carta è costituita da casi in cui la persona ricercata aveva sostenuto che sarebbe stata sottoposta a trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta; v. ad esempio L e P, cause riunite C-354/20 PPU e C-412/20 PPU. Ciò in quanto l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta si applica specificamente alle decisioni relative all'espulsione e all'extradizione e preclude l'espulsione in caso di grave rischio di condanna alla pena di morte, di tortura o di trattamenti inumani o degradanti, il che non ricorre nella presente fattispecie.
- 36 In tutti questi casi la Corte di giustizia ha sottolineato l'elevata soglia di argomentabilità e che la persona ricercata è tenuta a dimostrare un rischio reale e sostanziale, più di un rischio ipotetico e più della semplice possibilità di esposizione a una tale violazione.
- 37 Al fine di chiarire se la consegna di MA costituisca una violazione del diritto dell'Unione europea, questo giudice deve avere certezza del fatto che la consegna costituirebbe una violazione dei diritti di MA sanciti dalla Carta. Nessun diritto conferito dalla Carta a MA può essere violato nell'ambito del processo penale stesso, cosicché si tratta di stabilire se i diritti sanciti dalla Carta siano coinvolti nella decisione di consegna al di fuori di quanto previsto dall'articolo 19 e, in caso affermativo, quale soglia debba essere fissata perché questo giudice possa giungere a una conclusione su tale argomento.
- 38 La spiegazione relativa all'articolo 52, paragrafo 3, della Carta è chiara: il «significato e la portata» dei diritti della Carta si rinvergono nel testo della Convenzione, ma anche nella giurisprudenza della Corte EDU. Tuttavia, il diritto dell'Unione europea è autonomo e la Corte di giustizia è l'arbitro ultimo dell'interpretazione dei diritti sanciti dalla Carta. Tale elemento, almeno sul piano teorico, significa che la Corte di giustizia potrebbe giungere ad un parere diverso sul significato e sull'effetto dei diritti a un equo processo sanciti dalla Carta, nonché sul modo in cui, e se, il nuovo regime di condanna nell'Irlanda del Nord possa essere esaminato alla luce di tali diritti ai fini della decisione di consegna.

Sebbene sia possibile rilevare che vi sono stati alcuni suggerimenti nelle conclusioni dell'avvocato generale secondo cui l'articolo 52, paragrafo 3, consente alla CGUE di adottare un'interpretazione diversa, e verosimilmente più esigente, delle disposizioni della Carta rispetto alle corrispondenti disposizioni della Convenzione così come interpretate, tale approccio sembra incompatibile con i termini e la finalità dell'articolo 52, paragrafo 3, e non è stato adottato dalla stessa Corte di giustizia dell'Unione europea. Nella causa *Minister for Justice c. Celmer* [2019] IESC 80, [2020] 1 I.L.R.M. 121, questo giudice ha respinto in un argomento dedotto in nome del resistente e dell'IHREC, secondo cui i diritti sanciti dalla Carta godono di una tutela più ampia rispetto a un diritto equivalente sancito dalla Convenzione, e (omissis) [il giudice che presiedeva tale causa] ha ritenuto che la CGUE avrebbe dovuto fornire «indicazioni più chiare» a sostegno di tale argomentazione (punto 70).

- 39 La Corte di giustizia, in una sentenza pronunciata nel settembre 2016 su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema della Lettonia, causa C-182/15, *Petruhhin*, ha affermato che, quando si esamina una domanda di estradizione non è sufficiente che uno Stato membro si limiti ad accertare che lo Stato richiedente sia parte della Convenzione e ha affermato che occorre fare riferimento all'articolo 4 della Carta (punto 56) e che lo Stato membro richiesto deve «verificare che l'extradizione non recherà pregiudizio ai diritti di cui all'articolo 19 della Carta» (punto 60). La sentenza *Petruhin* è stata confermata dalla CGUE nella causa C-398/19, *BY – Generalstaatsanwaltschaft Berlin*. Ciò che è in discussione nella fattispecie, e in casi recenti, è la questione dell'applicazione della Carta al di fuori delle circostanze previste da tale articolo.
- 40 Pertanto, nel caso di specie, la questione si risolve nello stabilire i criteri che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve applicare per valutare la qualità dei diritti a un equo processo o, detto altrimenti, il rispetto del principio di legalità delle pene e se sussista il rischio di violazione di tali diritti, in circostanze in cui il giudice ha la certezza che la consegna non è esclusa né dalla Costituzione né dalla Convenzione per i motivi già esposti.

Dispositivo e conclusione del giudice del rinvio

- 41 Questo giudice è consapevole del fatto che il significato e l'applicazione dei diritti sanciti dalla Carta non devono essere interpretati come una misura nazionale, ma devono piuttosto ricevere un significato autonomo nel diritto europeo.
- 42 Questo giudice è un organo giurisdizionale di ultima istanza ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE. Alla luce della sentenza della CGUE *Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi* (causa C-561/19, EU:C:2021:799) (punto 51), per quanto riguarda la portata di tale dovere, questo giudice non può affermare che la questione presentata sia sufficientemente chiara da consentirgli di giungere agevolmente a una propria conclusione in merito.

- 43 Alla luce dell'obbligo che incombe a questo giudice nel caso in cui una questione non sia un *acte clair*, e poiché questo giudice è l'ultimo organo giurisdizionale in cui il diritto europeo è interpretato a livello nazionale, si è giunti alla conclusione che è necessario un rinvio ai sensi dell'articolo 267 TFUE. (omissis) [precisazioni relative all'opportunità generale di emettere un'ordinanza di rinvio].
- 44 La questione su cui verte il rinvio riguarda l'impatto della Carta. L'appellante, se rinvitato in Irlanda del Nord e condannato, è altamente probabile che venga condannato in circostanze in cui la legge relativa alla detenzione e al rilascio gli riconosce, quantomeno in senso soggettivo, un regime più duro di quello vigente al momento della presunta commissione del reato. Il nuovo regime apporta due modifiche. Aumenta il periodo di tempo in cui una persona condannata deve rimanere in carcere prima di poter chiedere la liberazione anticipata e impone un ulteriore elemento amministrativo o discrezionale nella concessione della liberazione condizionale, la quale deve ora essere approvata dalla Parole Commission, una condizione distinta che non esisteva in precedenza.
- 45 Si pone la questione se, qualora si sostenga che l'articolo 49 della Carta e l'articolo 7 della Convenzione, nonché, se del caso, disposizioni della sua Costituzione nazionale, ostino a che uno Stato di esecuzione effettui la consegna di una persona ad uno Stato richiedente a sua volta parte contraente della Convenzione, per il motivo che una modifica legislativa, adottata successivamente alla presunta commissione del reato, infliggerebbe una pena più grave contraria all'articolo 49 della Carta e all'articolo 7 della Convenzione, e un organo giurisdizionale ha concluso che la consegna non costituisce, peraltro, una violazione dei diritti della persona sanciti dalla Convenzione, esso sia tuttavia tenuto ad effettuare una propria distinta valutazione (che implica necessariamente un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 TFUE) se l'articolo 49 osti alla consegna.
- 46 La Corte di giustizia non ha mai determinato l'approccio corretto alle questioni di cui trattasi e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo non fornisce una risposta chiara.
- 47 Si propone pertanto la questione pregiudiziale (omissis) ai sensi dell'articolo 267 TFUE (omissis) [si ripete testualmente la questione posta nell'ordinanza di rinvio di cui sopra].

(omissis)